

ALLEGATO II

Tavola 6

**Documentazione da allegare alla domanda
di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione/documento di quotazione
in caso di quotazione di quote di fondi chiusi e di OICR indicizzati**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- b) bozza del prospetto di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;
- c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonché del *budget* consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto/documento di quotazione di OICR indicizzati deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

Le società di gestione/Sicav di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- e) la società di gestione/Sicav è regolarmente costituita ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa è soggetta;
- f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della società di gestione/Sicav delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;
- g) idonea attestazione della società di gestione/Sicav circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.

La società di gestione/Sicav estera dovrà inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la società stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonché la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.